



TRIBUNALE DI VICENZA

24 giugno 2019

All'Ill.mo Signor

Presidente della Corte di Appello

quale Presidente del Consiglio Giudiziario

VENEZIA

Oggetto: sostituzione di un componente del collegio penale "B" davanti al quale è in corso di svolgimento il procedimento n. 2177/18 c.d. Banca popolare Vicenza.
Codice decreto: n. 84/2019. Settore penale.

Il Presidente,

dato atto che

con provvedimento del 24 giugno 2019 è stata autorizzata la richiesta astensione presentata dal presidente del collegio penale dott. Lorenzo Miazzi, davanti al quale è in corso di svolgimento il dibattimento del procedimento penale 2177/18 con imputati i vertici della Banca Popolare di Vicenza;

premesse che

- in base alla variazione tabellare, immediatamente esecutiva, n. 109\2018, prot. 1100, la composizione dei collegi della sezione è mutata nel modo che segue:

Collegio B - Miazzi, De Stefano, Garbo;

Collegio C - Toniolo, Cuzzi Mantovani;

Collegio A - Toniolo, Pitinari, Amedoro;

Collegio D1 - Miazzi, Lagrasta, Salvadori;

Collegio D2 - Garbo, Lagrasta Salvadori;



- le tabelle di organizzazione del Tribunale attualmente vigenti prevedono, al punto 9.3, pag. 54, che l'astensione di uno dei membri del collegio comporterà l'assegnazione del procedimento ad altro collegio secondo l'ordine stabilito (dal collegio A al collegio B e così di seguito);
- tuttavia, al punto 9.7, la stessa circolare prevede che *"Tutti i criteri di sostituzione sopra indicati potranno essere derogati con provvedimento del presidente della sezione motivato, previa comunicazione al presidente del Tribunale, in riferimento a specifiche esigenze di funzionalità dell'ufficio, concernenti il riequilibrio dei carichi di lavoro tra i collegi o tra i giudici monocratici o l'opportunità di concentrare in un unico collegio o in un unico giudice monocratico la cognizione di procedimenti connessi."*
- la situazione complessiva della sezione penale del Tribunale deve poi tenere conto delle ragioni che hanno portato al provvedimento di variazione tabellare n. 61\2019, prot. 5062, in forza del quale, sono state considerate:
 - l'imminente assenza per maternità della dottoressa Cuzzi;
 - il prossimo trasferimento della dottoressa Pitinari, in forza del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura P4572\2019 del 20-3-2019;
 - l'assegnazione parziale del dottor Mantovani all'ufficio GIP-GUP;
- occorre tenere conto delle ragioni che hanno portato al provvedimento di variazione tabellare summenzionato, costituite dall'esigenza di dar corso al procedimento contro BPVI e altri, e alle esigenze organizzative che questo procedimento comporta, riassunte nel provvedimento medesimo;

dato atto che

il dibattimento ha già avuto inizio e sono state celebrate n. 7 udienze istruttorie;

ritenuto che

- i criteri stabiliti dal punto 9.7 delle tabelle impongono di tenere conto delle esigenze di funzionalità dell'ufficio, concernenti il riequilibrio dei carichi di lavoro e l'opportunità di concentrare in un unico collegio la cognizione del procedimento;
- in questo senso, la sostituzione dell'intero collegio, oltre a comportare conseguenze negative sull'organizzazione dell'ufficio con conseguenze sulla sua funzionalità e sperequazioni nei carichi di lavoro, appare soluzione impedita

dalle prossime assenze delle dottoresse Cuzzi (maternità) e Pitinari (traferita a domanda al Tribunale di Venezia e dall'assegnazione parziale del dottor Mantovani all'ufficio GIP-GUP. La descritta situazione complessiva che si è venuta a determinare, tenendo altresì conto del numero di udienze tenute nel complesso procedimento penale contro BPVI e altri, e delle evidenti conseguenze sulla sua celere celebrazione, per evitare che un nuovo collegio debba averne conoscenza completa, azzerando l'attività fin qui compiuta, impongono di procedere alla sola sostituzione parziale del componente del collegio astenuto;

ritenuto che

queste esigenze vanno quindi fronteggiate attraverso la sostituzione del solo giudice astenuto, fermo restando la restante composizione del collegio. A questo proposito, va adottato il criterio di cui al par. 9.1 - Supplenze e sostituzioni dei giudici del tribunale collegiale, che prevede che *"in caso di impedimento o assenza ... i magistrati del tribunale collegiale saranno sostituiti... dagli altri magistrati della sezione in ordine crescente di anzianità rispetto al magistrato da sostituire..."*. Premesso che la designazione di un magistrato onorario appare del tutto inopportuna in ragione della straordinaria complessità del processo in oggetto, occorre altresì considerare che il magistrato togato così individuato, la dott.ssa Veronica Salvadori, è un MOT che ha preso servizio il 5.4.2019. L'esigenza di garantire alla collega un percorso professionale formativo, che la partecipazione alla complessiva attività giurisdizionale della sezione (monocratica e collegiale) può meglio garantire, rende del tutto inopportuna la sua destinazione per lungo tempo (almeno 12 mesi) a un solo processo, facendole perdere il contatto con il monocratico e con la pratica quotidiana nella gestione del ruolo e dei procedimenti ordinari. Seguendo perciò questo ordine, a sostituire il magistrato astenuto dovrebbe essere il dott. Filippo Lagrasta, giudice con anzianità immediatamente superiore alla predetta (in sezione dal 02.11.2017), il quale tuttavia ha rappresentato con nota del 24 c.m. gravi ragioni di convenienza che giustificerebbero la sua astensione. Seguendo questo ordine, a sostituire il magistrato astenuto sarà la dottoressa Camilla Amedoro, giudice con anzianità immediatamente successiva ai predetti e conseguentemente il collegio "B", a cui il procedimento penale c.d. BPVI è assegnato, sarà quindi composto dalla dott.ssa De Stefano, con funzioni di presidente, dalla dott.ssa Garbo e dalla dott.ssa Amedoro;

dato atto che

- sono stati interpellati tutti i magistrati togati della sezione penale con esito favorevole;
- il presente provvedimento viene adottato dal Presidente del Tribunale, dal momento che la sostituzione riguarda proprio il presidente della sezione penale, cui compete, in forza del punto 9.7, l'adozione del criterio correttivo,

dispone che


- il dott. Lorenzo Miazzi, presidente del collegio penale "B" sia sostituito dalla dott.ssa Camilla Amedoro;
- la composizione del collegio "B" deve intendersi così declinata:

De Stefano (presidente)-Garbo-Amedoro.

- La composizione dei collegi e la assegnazione delle udienze monocratiche dei colleghi interessati dal presente provvedimento saranno definiti con apposita, specifica, variazione tabellare.

Si comunichi a cura della Segreteria al presidente della sezione penale, a tutti i magistrati togati e si trasmetta al Presidente della Corte di Appello di Venezia, anche per la sottoposizione al Consiglio Giudiziario, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, al Dirigente Amministrativo del Tribunale, al Direttore Amministrativo dott. Vinicio Tribbia ed alle Cancellerie penali.

**Il presidente
Alberto Rizzo**



ENTRATA - 25/06/2019 13:28:36 - 0006744

Ministero della Giustizia
Tribunale di VICENZA



TRIBUNALE DI VICENZA

Oggetto: processo Banca Popolare di Vicenza – n. 5628/2015 RGNR –
udienze istruttorie

Il sottoscritto,

ATTESTA

che alla data odierna le udienze istruttorie del processo penale in oggetto
sono state le seguenti:

MAGGIO 2019: 17, 21, 23 e 30 – 4 totale

GIUGNO 2019: 5, 6 e 13 – 3 totale

Vicenza 24/6/2019

TRIBUNALE DI VICENZA
24 GIU 2019
PROT. N° IL CANCELLIERE



Il Direttore Amministrativo
Dott. V. Tribbia

Dusca Basso


Da: Filippo Lagrasta <filippo.lagrasta@giustizia.it>
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 10:51
A: Dusca Giovanna Basso
Oggetto: comunicazione procedimento BPVI

Gentilissima Dusca,

come richiesto dal Presidente del Tribunale, comunico che non ho rilievi né osservazioni rispetto all'individuazione della dott.ssa Amedoro in sostituzione del dott. Miazzi quale componente del collegio giudicante del procedimento BPVI, secondo i criteri tabellari che il Presidente stesso mi ha illustrato per le vie brevi.

Cordialmente,

Filippo Lagrasta



Dusca Basso

Da: lorenzo miazzi <casarossa.miazzi@gmail.com>
Inviato: domenica 23 giugno 2019 23:45
A: DUSCA BASSO
Oggetto: Sostituzione

Buongiorno signora Dusca Basso tutto per quanto mi riguarda, viene assenso al provvedimento di sostituzione nel collegio B preparato dal presidente. Lorenzo MIAZZI

TRIBUNALE DI VICENZA
24 GIU 2019
PROT. N° IL CANCELLIERE


Dusca Basso

Da: Antonella Toniolo <antonellamaria65@gmail.com>
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 08:10
A: dusca.basso@giustizia.it
Oggetto: Re: provvedimento sostituzione collegio BPVi

La sottoscritta, dott.ssa Antonella Toniolo, Giudice della Sezione Penale del Tribunale di Vicenza, manifesta il proprio assenso alla sostituzione del Presidente Miazzi con la dott.ssa Amedoro per i motivi organizzativi espressi nel decreto n. 1/2019.

Antonella Toniolo

Inviato da iPhone



Dusca Basso

Da: Deborah De Stefano <deborah.destefano@giustizia.it>
Inviato: domenica 23 giugno 2019 23:50
A: Dusca Giovanna Basso
Oggetto: Designazione collegio pop vi


Preso visione del provvedimento presidenziale di designazione del collegio giudicante nel proc 2177/2018, non ho alcuna osservazione da formulare. Cordialmente Deborah De Stefano



Dusca Basso

Da: Elena Garbo <elena.garbo@giustizia.it>
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 00:16
A: Dusca Giovanna Basso
Oggetto: sostituzione Presidente collegio BPVi


Buon giorno,
con riferimento alla sostituzione del Presidente Miazzi astenuto nel collegio BPVi con la dott.ssa Amedoro nei termini illustrati dal Presidente Rizzo segnalo che non ho osservazioni da fare e formalizzo il mio assenso.
Elena Garbo



Dusca Basso

Da: Dott.ssa Cuzzi Chiara <chiara.cuzzi@giustizia.it>
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 09:13
A: 'Dusca Basso'
Oggetto: provvedimento sostizuzione collegio B

Buongiorno,
comunico che non ho osservazioni in ordine al provvedimento di cui alla sostituzione del dott. Miazzi con la dott.ssa Amedoro nel collegio B.
Chiara Cuzzi



Dusca Basso


Da: Matteo Mantovani <matteo.mantovani@giustizia.it>
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 08:32
A: Dusca Giovanna Basso
Oggetto: sostituzione dei membri collegio BPVi

Come richiesto dal Presidente, comunico di non avere osservazioni riguardo al provvedimento di sostituzione del Presidente Miazzi e, di conseguenza, rispetto alla nuova composizione del collegio giudicante nel procedimento BPVi.

Dott. Matteo Mantovani

Sezione penale

Tribunale di Vicenza




Dusca Basso

Da: Camilla Amedoro <camilla.amedoro@giustizia.it>
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 07:56
A: Dusca Giovanna Basso
Oggetto: Assenso al provvedimento di sostituzione

Buongiorno Dusca,

comunico di aver dato il mio assenso al provvedimento avente ad oggetto la sostituzione del componente del collegio penale "B" davanti al quale è in corso di svolgimento il procedimento n. 2177/18 c.d. Banca popolare Vicenza e di non avere osservazioni con riguardo alla designazione della sottoscritta in sostituzione del dott. Miazzi.

Camilla Amedoro



Dusca Basso

Da: Veronica Salvadori <veronica.salvadori@giustizia.it>
Inviato: lunedì 24 giugno 2019 08:12
A: Dusca Giovanna Basso
Oggetto: Sostituzione procedimento c.d. Banca Popolare di Vicenza

Io sottoscritta Veronica Salvadori, magistrato ordinario presso il Tribunale di Vicenza con funzioni giudicanti penali, nominata con D.M. 7/2/2018,

esprimo il mio consenso alla proposta, elaborata dal Presidente del Tribunale, di sostituzione del dott. Miazzi con la dott.ssa Amedoro quale componente del collegio "B".

In particolare, condivido le ragioni espresse nel provvedimento circa l'opportunità di designare, in luogo della sottoscritta, altro magistrato della sezione penale.

Cordialmente,

Dott.ssa Veronica Salvadori

TRIBUNALE DI VICENZA
24 GIU 2019
PROT. N° IL CANCELLIERE



Tribunale di VICENZA

DOCUMENTO ORGANIZZATIVO TRA LE UNITA'



**TABELLA di
ORGANIZZAZIONE**

del

TRIBUNALE DI VICENZA

per il triennio 2017-2019

"Segnalazione" ai fini della formulazione della proposta

Tribunale di VICENZA

degli organi e dei meccanismi processuali preposti alla loro trattazione, l'emissione della sentenza di primo grado. Al di fuori di questi casi, i procedimenti per reati prioritari destinati a prescriversi prima della conclusione del giudizio di primo grado non giustificano una trattazione urgente, né particolarmente sollecita e possono essere collocati nell'ultima fascia dei procedimenti prioritari. Infine, nei casi di procedimenti per reati non prioritari la ragionevole previsione che il termine massimo di prescrizione maturi nei 24 mesi successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado giustifica il differimento della loro trattazione e la conseguente collocazione nell'ultima fascia dei procedimenti non prioritari. Va sempre considerata, nei casi che precede, la presenza di una o più parti civili e l'interesse che potrebbe avere comunque la definizione del processo nel primo grado.

8.4 Ordine di trattazione dei processi prioritari

In ogni caso, considerata la manifesta impossibilità di trattare simultaneamente i procedimenti prioritari e il numero elevato delle priorità legali e convenzionali, eccedente le risorse disponibili dell'ufficio, andrà privilegiata la trattazione dei procedimenti da considerarsi maggiormente prioritari con riferimento a:

- la gravità e la concreta offensività del reato, desumibili dagli elementi di fatto specificati nell'art. 133 primo comma c.p. e dall'entità della pena concretamente irrogabile;
- la personalità del reo, in particolare la sua capacità a delinquere desumibile dagli elementi indicati nell'art. 133 secondo comma c.p.;
- il pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti;
- l'interesse della persona offesa, anche di natura civilistica (emergente, sintomaticamente, dalla costituzione di parte civile finalizzata al soddisfacimento di apprezzabili pretese risarcitorie ovvero dall'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa riconosciuti dagli artt. 90 e 101 c.p., fra cui la nomina di un difensore di fiducia).

9. Criteri di sostituzione dei giudici

9.1 Supplenze e sostituzioni dei giudici del tribunale collegiale

In caso di impedimento o assenza per periodo inferiore al mese, i magistrati del tribunale collegiale saranno sostituiti, in via prioritaria secondo quanto previsto dal §.189 della circolare tabelle 2017-2019 dai giudici onorari della sezione in ordine decrescente di anzianità e con criteri di rotazione nel caso di assenze che si protraggano per più giorni. In caso di impedimento dei suddetti magistrati onorari la sostituzione verrà effettuata dagli altri magistrati della sezione in ordine crescente di anzianità rispetto al magistrato da sostituire condizionatamente alla non concorrenza di altri impegni per udienze già fissate, e con criteri di rotazione nel caso di assenze che si protraggano per più giorni.

Tribunale di VICENZA

La sostituzione è ordinariamente limitata all'udienza e alla trattazione dei procedimenti definibili in quella udienza o per il quale vi sia previo consenso al mutamento della composizione del collegio. Qualora vi siano esigenze di economia processuale o si tratti di processi la cui trattazione esce dalla ordinaria calendarizzazione delle udienze, il collegio potrà proseguire con la medesima composizione anche in udienze successive.

Per l'ipotesi di assenza dal servizio dei giudici dei collegi per un periodo di tempo superiore ad un mese, qualora non possa farsi ricorso ai magistrati distrettuali, al fine di assicurare per quanto possibile la continuità nella composizione dei collegi, il magistrato assente sarà sostituito da un unico GOT.

I magistrati impegnati nelle sostituzioni dei giudici collegiali assenti dal servizio in via continuativa, saranno a loro volta sostituiti nelle udienze monocratiche, per un numero corrispondente di udienze, dai giudici onorari assegnati alla sezione penale nell'ordine e con i limiti indicati nell'ultima parte di questo paragrafo e con una proporzionale riduzione del carico di procedimenti loro assegnati, anche per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti pendenti al termine del periodo di sostituzione.

9.2 Supplenze e sostituzioni dei giudici monocratici

I giudici monocratici, in caso di assenza o impedimento, saranno sostituiti, in via prioritaria, da uno dei giudici onorari addetti alla sezione tabellarmente designato alla trattazione di affari penali, a rotazione iniziando da quello avente maggiore anzianità di servizio.

In caso di impossibilità di far ricorso per le sostituzioni ai giudici onorari e comunque per i procedimenti per i quali non è possibile far ricorso ai giudici onorari per le limitazioni funzionali, i giudici professionali monocratici saranno sostituiti dagli altri colleghi della sezione che svolgono funzioni monocratiche, secondo il criterio di anzianità crescente rispetto al magistrato da sostituire; il magistrato con maggiore anzianità di servizio verrà sostituito dal magistrato con minore anzianità. Per la trattazione degli affari urgenti e l'esame delle istanze relative a procedimenti assegnati a magistrati assenti per un periodo di tempo superiore ad una settimana, il predetto sistema di sostituzione sarà applicato con criteri di rotazione settimanale.

9.3 Ricusazione o astensione dei giudici

La ricusazione od astensione di uno dei membri del collegio comporterà l'assegnazione del procedimento ad altro collegio secondo l'ordine di seguito indicato in modo da consentire una organizzazione efficiente del ruolo di ciascun collegio evitando collegi straordinari: da collegio A al collegio B, da collegio B al collegio C, da collegio C al collegio D; dal collegio D al collegio A; l'incompatibilità di uno dei membri del collegio designato comporterà l'assegnazione al collegio successivo nell'ordine indicato.

Tribunale di VICENZA

I giudici monocratici, in caso di ricusazione o astensione, saranno sostituiti dagli altri colleghi della sezione secondo il medesimo criterio descritto al punto 9.2.

9.4 Incompatibilità

In caso di procedimenti a carico di più imputati concorrenti nel medesimo reato, qualora solo uno dei coimputati scelga la definizione con un rito alternativo (patteggiamento o rito abbreviato) che determini l'incompatibilità (con i limiti delineati dalla sentenza della Suprema Corte a S.U. n.36847 del 2014) del giudice titolare alla trattazione congiunta del procedimento speciale e del procedimento ordinario, il giudice assegnatario proseguirà la trattazione del dibattimento, rinviando, previa separazione dei giudizi, per la celebrazione del rito alternativo al sostituto tabellare alla prima udienza utile nei 15 giorni successivi; il sostituto viene tabellarmente individuato secondo il criterio di anzianità crescente rispetto al magistrato da sostituire (vedi punto 9.2).

In caso di rigetto del rito alternativo da parte del giudice riassegnatario, il procedimento, ove prosegua con rito ordinario, verrà rimesso al giudice cedente per riunione con il procedimento portante al fine di consentirne la trattazione unitaria; diversamente, il procedimento verrà trattato dal Giudice competente secondo il criterio sopra indicato a seguito dell'incompatibilità determinata ai sensi dell'art. 34 c.p.p.

9.5 Riunioni di processi

In tutti i casi in cui processi assegnati a collegi o a giudici diversi possano essere riuniti, la decisione spetterà al collegio e al giudice assegnatario del processo con il numero del registro Generale Tribunale più risalente. Ove la riunione riguardi processi a trattazione collegiale e processi a trattazione monocratica, saranno sempre questi ultimi a dover essere riuniti ai primi. Ove la riunione riguardi processi con rito monocratico assegnati ai magistrati ordinari e ai magistrati onorari saranno sempre i secondi a dover essere riuniti ai primi. In tutti i casi, l'assegnatario del processo da riunire invierà il fascicolo al Collegio o al giudice individuato secondo i criteri di cui sopra per la riunione, mandando al Presidente per il nulla osta.

9.6 Sostituzione dei Giudici Onorari

In caso di astensione, ricusazione, impedimento od assenza dei giudici onorari nell'ambito dell'attività collaborativa loro rispettivamente assegnata, gli stessi svolgeranno funzioni di supplenza reciproca secondo il criterio di anzianità decrescente nell'ufficio.

9.7 Correttivi ai criteri di sostituzione

Tribunale di VICENZA

Tutti i criteri di sostituzione sopra indicati potranno essere derogati con provvedimento del presidente della sezione motivato, previa comunicazione al presidente del Tribunale, in riferimento a specifiche esigenze di funzionalità dell'ufficio, concernenti il riequilibrio dei carichi di lavoro tra i collegi o tra i giudici monocratici o l'opportunità di concentrare in un unico collegio o in un unico giudice monocratico la cognizione di procedimenti connessi.

10. Continuità della trattazione da parte del pubblico ministero

Per assicurare una tendenziale continuità tra P.M. della fase delle indagini preliminari e P.M. del processo, è stato concertato con il Procuratore della Repubblica quanto segue:

- tutti i sostituti procuratori partecipano alle udienze filtro collegiali ovvero monocratiche trattando ciascuno il procedimento di interesse, concordando con l'organo giudicante le udienze di trattazione in modo da assicurarne la partecipazione del P.M. che ha diretto le indagini.

- qualora si tratti di processi relativi a infortuni sul lavoro, colpa medica professionale, reati di rilevante interesse sociale ad istruttoria complessa e/o con misura cautelare quali quelli ex art. 572 o 612 bis c.p., la Sezione penale segnalerà alla Procura talune udienze filtro del Giudice Monocratico, prodromiche a udienze dibattimentali al fine favorire l'eventuale partecipazione del P.M. titolare del procedimento, o di altro P.M. togato.